



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 07-02-2024 N° 20

Riferita alla Proposta n. 22 del 06-02-2024

Oggetto: *“Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (art. 14 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004, sostituito dall' art. 23 del CCNL 16/11/2022 e art.1,comma124,L.145/2018) del dipendente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Dott. Antonio Cappuccio.”*

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di Febbraio alle ore 17,25 il Commissario Straordinario dott. Ing. Mario La Rocca, in video collegamento, (tramite piattaforma Go.To) assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella (in presenza), nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma.

Ha assunto la seguente deliberazione.

OGGETTO: “Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (art. 14 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004, sostituito dall' art. 23 del CCNL 16/11/2022 e art. 1, comma 124, L.145/2018) del dipendente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Dott. Antonio Cappuccio.”

Il Capo del II Settore

Premesso che:

- l’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa, introdotta dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni per meglio rispondere all’interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018, è consentito utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari mediante l'istituto dello “scavalco condiviso”;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l’art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione;

Atteso che con nota prot. n. 3507 del 26/01/2024 il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha richiesto l'utilizzazione temporanea del dott. Antonio Cappuccio, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per svolgere presso l'ATI il ruolo di Responsabile Finanziario, affidando allo stesso l'incarico per un anno, eventualmente rinnovabile, per n. 3 ore settimanali;

Dato atto che il Dott. Antonio Cappuccio ha manifestato la propria disponibilità a prestare attività lavorativa presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell’ipotesi prevista dall’ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto “scavalco condiviso”) se, da un lato, permane la titolarità dell’originario rapporto lavorativo con l’ente di appartenenza, dall’altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell’ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un’assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ravvisata l’opportunità di provvedere in merito per i motivi sopra esposti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il ROUS nel testo vigente;

Dato atto che la presente proposta non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Dato atto, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

per le motivazioni sopra esposte

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, ora sostituito dall' art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, l'utilizzo da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa del dott. Antonio Cappuccio, dell' Area dei Funzionari ed E.Q., per n. 3 (tre) ore settimanali, per un anno, decorrente dalla data della stipula della convenzione;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa

Il Capo del II Settore
Dott.ssa Salvina Lupo

Firmato digitalmente da: Lupo Salvina
Data: 06/02/2024 13:07:40

“Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa”

Il Capo del II Settore
Dott.ssa Salvina Lupo

Firmato digitalmente da: Lupo Salvina
Data: 06/02/2024 13:07:41

Visto il seguente parere di regolarità contabile:

“Si esprime parere favorevole di regolarità contabile”

Il Capo del III Settore
Dott. Antonio Cappuccio

Firmato digitalmente da: Lupo Salvina
Data: 06/02/2024 13:07:42

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta ;

Visti:

- Il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
 - Il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di provvedere in merito

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte

- Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente trascritta.

Di dichiarare la superiore deliberazione esecutiva ai sensi dell'art 12 comma 1 della L.R. 44/1991 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Mario La Rocca

(Sottoscritto con firma digitale)

MARIO
LA
ROCCA

Firmato digitalmente da
MARIO LA
ROCCA
Data: 2024.02.08
14:28:48 +01'00'

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Spinella

(Sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI SPINELLA
Data: 08/02/2024 14:07:18

Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale, mediante lo scavalco condiviso, del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Dott. Antonio Cappuccio, tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa rappresentata dal Dott. Francesco Italia nella qualità di Presidente

ED

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa rappresentato dal Dott. Mario La Rocca nella qualità di Commissario Straordinario

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha inoltrato al Libero Consorzio Comunale di Siracusa richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dipendente a tempo indeterminato e pieno, Dott. Antonio Cappuccio, Funzionario E.Q. ex Cat. D, posizione economica D5, in possesso di specifici titoli di studio nonché di qualificata e pluriennale comprovata esperienza professionale di livello apicale, in materia di gestione economico finanziaria, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;
- che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "*scavalco condiviso*" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri Enti, a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., il quale prevede che gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'Ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai

sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006;

- che in rapporto a detta esigenza l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha inoltrato formale richiesta, previa valutazione del curriculum vitae e dell'attività già espletata presso il predetto Ente dal Dott. Antonio Cappuccio nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
- che viene acquisito formale consenso da parte del Dott. Antonio Cappuccio con la sottoscrizione, per accettazione, della presente Convenzione;
- che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 ora sostituito dal nuovo art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 , si sostanzia in una forma di *"scavalco condiviso"*, che non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico;
- che, conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, *"non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa"* (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

Tanto premesso,

Tra i sottoscritti Dott. Francesco Italia e Dott. Mario La Rocca, nella spiegata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 ora sostituito dal nuovo art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e della art.1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso del Dott. Antonio Cappuccio, Funzionario Elevata Qualificazione ex Cat. D, posizione economica D5, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Art. 3 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari ad anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di stipula. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per analogo periodo, ovvero gli effetti potranno cessare, previo preavviso di almeno trenta giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.

Art.5 - Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore ed alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di provenienza.

2. La prestazione lavorativa avverrà nei giorni lavorativi, in base alle esigenze dell'Assemblea Territoriale Idrica, per un numero massimo di tre ore settimanali, non necessariamente presso la Sede dell'Assemblea medesima e le restanti trentatré ore settimanali nell'Ufficio di appartenenza presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

3. Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 7 - Incentivazione economica a favore del personale utilizzato

1. Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento, maggiorato degli eventuali benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004.

2. Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria D, posizione economica D5 dall'Ente di appartenenza. Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro e/o per ulteriori attività o funzioni richieste, resterà interamente a carico dell'Ente che le ha autorizzate, secondo il CCNL vigente. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa provvederà a retribuire il dipendente in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore solo nei limiti delle tre ore settimanali concordate (Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa);

3. L'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa si obbliga, altresì, a rimborsare al Libero Consorzio Comunale le somme corrisposte al dipendente per le sopradette tre ore di competenza settimanali, entro il trimestre successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate.

Art.8 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente Convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 74 comma 2 lett. C) del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, percepita dal lavoratore a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore;

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, pari a tre settimanali. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi del vigente CCNL, si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile complessiva per il numero di ore (dodici mensili ovvero tre settimanali) rapportato a n. 26 gg.;

3. Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato come indicato al punto 2;

4. L'Ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi con periodicità trimestrale.

Art.10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e

sottoscritto

Data,.....

Per il l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa il Dr. Francesco Italia nella qualità di
Presidente

Per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa il Dott. Mario La Rocca nella qualità di
Commissario Straordinario

Il Dipendente, per accettazione